



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 29-03-2024

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2024

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

PREMESSO CHE:

- Dall'analisi degli incendi (boschivi, di vegetazione e di interfaccia) la suscettività all'innescio e di propagazione dipende dalle condizioni climatiche favorevoli, dallo stato di cura e di pulizia dei fondi e dei margini stradali e dalla disponibilità immediata di risorse);
- Che l'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e dei beni, oltre ad incidere sul decoro della città e costituire nocumento igienico-sanitario;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni incolti o abbandonati, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi o di propagazione degli stessi, oltre ad essere motivo di pericolo per la salute pubblica per la proliferazione di insetti ed animali;

CONSIDERANDO che il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (AIB) per il triennio 2023/2025, ad oggi vigente, prevede nella zona climatica di appartenenza del Comune di Priolo Gargallo:

- Come periodo di cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi quello compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre;
- Come periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi quello compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre.

PRESO ATTO che con Decreto Assessoriale n.114/GAB della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente viene stabilito che la campagna antincendio boschivo viene estesa prevedendo come inizio la data del 15 maggio e come termine la data del 31 ottobre;

VISTA la nota n.32593 del 21/03/2024 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Comando Corpo Forestale, Servizio 15 – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa acquisita in pari data al protocollo generale n.12088;

VISTI E RICHIAMATI:

- La Legge n.225 del 24/02/1992 e ss.mm.ii. che istituisce il Servizio Nazionale della

Protezione Civile e riconosce il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

- Il D. lgs. N.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- La L.R. n.16 del 06/04/1996 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e ss.mm.ii., in particolare come successivamente modificata dalla L.R. 14 del 14.04.2006 avente ad oggetto “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n.16, di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell’Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.*”;
- La Legge Regionale n.14 del 31/08/1998 “Norme in materia di Protezione Civile” e ss.mm.ii.;
- La Legge n.353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii.;
- Il Titolo III del D.L.vo n.139 dell’ 8/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 del 28/08/2007;
- Il D. L.vo n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.182, comma 6-bis, l’art.183, co.1 lett. B) ter, in combinato con l’art.184, co.2, co.3 lett.a), l’art.185, co.1 e gli artt. 192, 255, 256 e 256 bis.;
- Il D.A. Territorio e Ambiente n.235/Gab del 30/09/2014 di recepimento di quanto previsto dall’art.14, comma 8, della Legge n.116/2014 di conversione del D.L. n.91/2014;
- Il D.P. Regione Sicilia n.297 del 04/06/2008 recante “*Fuochi controllati in agricoltura*”;
- La Circolare del 14 gennaio 2008 del Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29/02/2008;
- Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.560 del 2/08/2023;
- Il T.U. n.773 del 18/06/1931 delle Leggi di P.S. e ss.mm.ii.;
- Gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale;
- Il nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO necessario, per le motivazioni esposte e visto l’avvicinarsi del periodo di massimo rischio di incendio ai sensi dell’art.50. comma 5, e dell’art.54, comma 4, del D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii., adottare tutte le misure atte a prevenire l’insorgere ed il propagarsi di incendi e ad evitare o comunque attenuare la recrudescenza del fenomeno all’interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo mediato o immediato di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale al fine di tutelare la salute, la sicurezza e incolumità delle persone e dei beni;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali aventi ad oggetto prevenzione incendi e pulizia fondi incolti;

PROPONE

CHE tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette, gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, i Gestori di stabilimenti industriali ed i Responsabili di aree protette, provvedano **entro il 14 maggio 2024** ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché al

taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

CHE la pulizia, la bonifica nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, venga effettuata secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente;

CHE la sterpaglia e la vegetazione secca in genere, presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti, in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e di terreni coltivati **venga eliminata per una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a mt.10 lungo l'intero perimetro del fondo** e che tale fascia di protezione venga mantenuta per tutto il periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre;

CHE gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie abbiano l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 15 maggio 2024 e siano tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.;

CHE i detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo **lascino intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a mt.10;**

CHE tutte le aziende/stabilimenti industriali, oltre il normale diserbo interno previsto per legge, mantengano sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, **inclusi canneti, canali, alvei e corsi d'acqua**, iscritti al registro nazionale, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientali e d'interconnessione tra gli stabilimenti.

CHE i proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, tengano applicato, durante le trebbiature, all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

CHE i detentori di aziende agricole e "aie" osservino le seguenti norme:

- Distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;
- Munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo para-faville;
- Porre aa distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate;
- Effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc;
- Tenere un estintore a polvere di almeno 6 kg nell'immediata disponibilità durante l'utilizzo di macchine trebbiatrici, trattori ed attrezzature con motori termici;
- Allontanare da trattori e macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;

CHE durante il periodo compreso **tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2024 venga fatto divieto assoluto**, nelle aree meglio sopra specificate, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e /o cespugliati, adibiti al pascolo, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie, parchi e pinete ricadenti nel territorio comunale:

- a) Di accensione di fuochi di ogni genere;
- b) Di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'art.185, comma 1, lettera f), del D.L. n.152/2006;
- c) Di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- d) Di fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa

generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco;

e) Di esercitare attività pirotecnica senza le opportune autorizzazioni del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del competente Ufficio Comunale.

CHE gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, del danno che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previste dall'art.10 della L.353/2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi" e ss.mm.ii. come richiamata dall'art.37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate;

CHE tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, vengano punite ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, comma 3 e comma 6, della legge sopra citata;

CHE l'omessa pulizia delle aree incolte, ivi presenti rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti, determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt.255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.;

CHE in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, venga applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 173,00 a € 695,00 (aggiornamento D.M. 27.12.2018) ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

CHE l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di rifiuti vegetali (ex art.182, comma 6-bis – art.185, comma 1, lett. f) d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.), pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, configurandosi quindi come smaltimento di rifiuti agricoli, è sottoposto alla parte IV del Codice dell'Ambiente e quindi alla previsione di cui all'art.256 dello stesso codice;

CHE ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore venga punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 come previsto dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981;

CHE l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;

CHE fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in ripristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno, così come ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VI

Di. Ma. Stefania Cavaliere

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del Responsabile del VI Settore

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

ORDINA

CHE tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette, gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, i Gestori di stabilimenti industriali ed i Responsabili di aree protette, provvedano **entro il 14 maggio 2024** ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

CHE la pulizia, la bonifica nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, venga effettuata secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente;

CHE la sterpaglia e la vegetazione secca in genere, presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti, in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e di terreni coltivati **venga eliminata per una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a mt.10 lungo l'intero perimetro del fondo** e che tale fascia di protezione venga mantenuta per tutto il periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre;

CHE gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie abbiano l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 15 maggio 2024 e siano tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.;

CHE i detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo **lascino intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a mt.10;**

CHE tutte le aziende/stabilimenti industriali, oltre il normale diserbo interno previsto per legge, mantengano sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, **inclusi canneti, canali, alvei e corsi d'acqua**, iscritti al registro nazionale, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientali e d'interconnessione tra gli stabilimenti.

CHE i proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, tengano applicato, durante le trebbiature, all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

CHE i detentori di aziende agricole e "aie" osservino le seguenti norme:

- Distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;

- Porre a distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate;
- Effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc;
- Tenere un estintore a polvere di almeno 6 kg nell'immediata disponibilità durante l'utilizzo di macchine trebbiatrici, trattori ed attrezzature con motori termici;
- Allontanare da trattori e macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;

CHE durante il periodo compreso **tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2024 venga fatto divieto assoluto**, nelle aree meglio sopra specificate, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e /o cespugliati, adibiti al pascolo, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie, parchi e pinete ricadenti nel territorio comunale:

- f) Di accensione di fuochi di ogni genere;
- g) Di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'art.185, comma 1, lettera f), del D.L. n.152/2006;
- h) Di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- i) Di fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco;
- j) Di esercitare attività pirotecnica senza le opportune autorizzazioni del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del competente Ufficio Comunale.

CHE gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, del danno che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previste dall'art.10 della L.353/2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi" e ss.mm.ii. come richiamata dall'art.37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate;

CHE tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, vengano punite ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, comma 3 e comma 6, della legge sopra citata;

CHE l'omessa pulizia delle aree incolte, ivi presenti rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti, determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt.255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.;

CHE in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, venga applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 173,00 a € 695 (aggiornamento D.M. 27.12.2018) ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

CHE l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di rifiuti vegetali (ex art.182, comma 6-bis – art.185, comma 1, lett. f) d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.), pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, configurandosi quindi come smaltimento di rifiuti agricoli, è

sottoposto alla parte IV del Codice dell'Ambiente e quindi alla previsione di cui all'art.256 dello stesso codice;

CHE ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore venga punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 come previsto dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981;

CHE l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;

CHE fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in ripristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno, così come ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili.

RICORDA

CHE nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e, pertanto, i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari;

CHE gli obblighi incombono altresì sui soggetti non proprietari del bene, che hanno obblighi per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene;

CHE su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio in attesa degli enti preposti;

CHE chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione ad uno dei seguenti Enti, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione:

- Vigili del Fuoco 112
- Corpo Forestale Regionale 1515
- Protezione Civile Comunale 0931-779200/0931-779266
- Polizia Municipale 0931-779209

DISPONE

CHE la presente ordinanza ha validità fino al 31 ottobre 2024, fatte salve sopravvenute disposizioni legislative ed eventuali proroghe dettate da particolari esigenze, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del menzionato periodo di pulizia, di bonifica, di diserbo, di rimozione dei rifiuti per mitigare i rischi igienico-sanitari ed assicurare il decoro urbano;

CHE il Comando di Polizia Municipale è incaricato di eseguire la presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi in materia di incendi boschivi e di interfaccia, vigilando sulla sua stretta osservanza e perseguendo i trasgressori secondo i termini di legge e richiedendo all'ufficio tecnico comunale l'esecuzione coattiva in danno.

CHE la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune ed inserita nel sito ufficiale del Comune di Priolo Gargallo e venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Siracusa;

- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa;
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Siracusa;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Palermo;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Siracusa;
- Al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo;
- Alla Stazione Carabinieri di Priolo Gargallo;
- Al Compagnia GdF di Augusta;
- Al Comando di Polizia Municipale di Priolo Gargallo;
- Al Settore IV – Area Tecnica LL.PP – Sede;
- Al Settore XI – Area Tecnica – Ecologia e Ambiente – Sede;
- Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- All'Anas (CT);
- Alle Ferrovie dello Stato;
- Ai Gestori degli Stabilimenti Industriali;

INFORMA

Che ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/90 e successive modifiche e integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Al presidente della Regione Siciliana entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Priolo Gargallo, 29-03-2024

IL SINDACO
ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI